

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2001

che autorizza l'immissione sul mercato di un preparato di destrano prodotto da *Leuconostoc mesenteroides* come nuovo ingrediente alimentare in prodotti di panetteria nel quadro del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2001) 174]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(2001/122/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ in particolare l'articolo 7,

vista la richiesta di Puracor alle competenti autorità belghe, del 9 aprile 1999, di immissione sul mercato, come nuovo ingrediente alimentare, di un preparato di destrano prodotto dal batterio *Leuconostoc mesenteroides*,

vista la relazione iniziale redatta alle competenti autorità belghe, che la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il 28 luglio 1999,

considerando quanto segue:

- (1) Entro il periodo di 60 giorni previsto all'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state presentate obiezioni motivate in conformità di detta disposizione. Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento, deve essere presa pertanto una decisione in conformità con la procedura definita all'articolo 13 del regolamento.
- (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione è stato consultato al riguardo in conformità dell'articolo 11 del regolamento. Il 18 ottobre 2000, il comitato scientifico per l'alimentazione ha emesso il parere che il preparato di destrano prodotto dal batterio *Leuconostoc mesenteroides*, che è l'oggetto della domanda, è sicuro per il consumo umano fino al tenore del 5 % nei prodotti di panetteria.
- (3) Come il glutine, la farina di soia, la farina di carruba, la farina latteata o il lievito inattivato, il destrano è un ingrediente nei prodotti di panetteria.
- (4) Il destrano è altamente digeribile e possiede proprietà nutritive simili a quelle dell'amido.

(5) Su questa base è accertato che il prodotto ottempera ai criteri definiti all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento.

(6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il preparato di destrano prodotto dal batterio *Leuconostoc mesenteroides*, come specificato in allegato, può essere immesso sul mercato nella Comunità come nuovo ingrediente alimentare nei prodotti di panetteria, a condizione che il prodotto finale di panetteria non contenga più del 5 % in peso di preparato di destrano.

Articolo 2

Fatti salvi gli altri requisiti della legislazione comunitaria riguardanti l'etichettatura dei prodotti alimentari, si dovrà menzionare il termine «destrano» nell'elenco dei prodotti di panetteria che lo contengono.

Articolo 3

Destinatario della presente decisione è Puracor nv./sa, Industrialaan 25, B-1702 Groot Bijgaarden.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2001.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO

Specifiche riguardanti il preparato di Destrano prodotto dal batterio *Leuconostoc mesenteroides*

1. Sotto forma di polvere:

Carboidrati	60 % con:
(Destrano: 50 % Mannite: 0,5 % Fruttosio: 0,3 % Leucrosio: 9,2 %)	
Proteine	6,5 %
Lipidi	0,5 %
Acido lattico	10 %
Etanolo	tracce
Ceneri	13 %
Umidità	10 %

2. In forma liquida:

Carboidrati	12 % con:
(Destrano: 6,9 % Mannite: 1,1 % Fruttosio: 1,9 % Leucrosio: 2,2 %)	
Proteine	2 %
Lipidi	0,1 %
Acido lattico	2 %
Etanolo	0,5 %
Ceneri	3,4 %
Umidità	80 %
